

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (3812) . . . . .	753
PRESIDENTE . . . . .	753, 754, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770
BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	754, 755, 760, 761, 766
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766, 767, 770
GAGLIARDI . . . . .	756, 759, 761
KUNTZE . . . . .	756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 767
BREGANZE . . . . .	757, 762
PREZIOSI OLINDO . . . . .	757
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	758, 766, 767, 770
PELLEGRINO . . . . .	758, 759, 770
ANDREUCCI . . . . .	757, 758, 766, 767
SFORZA . . . . .	767
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	770

La seduta comincia alle 9,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3812).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione degli organici delle cancellerie e se-

greterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria ».

Il presente disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Comunico che su questo provvedimento la Commissione Bilancio della Camera ha espresso il seguente parere:

« La Commissione rileva come la indicazione di copertura, formulata al primo comma dell'articolo 19, risulti incompleta, poiché non contempla la maggiore spesa derivante a carico dell'esercizio 1962-63, da valutare in lire 510 milioni e per la quale è iscritta sul fondo globale 1962-63 una parte di tale importo.

La Commissione ha pertanto deliberato di esprimere parere favorevole, subordinando tale parere alla condizione che l'articolo 19 (primo comma) risulti integrato con una indicazione di copertura relativa anche all'esercizio 1962-63).

Questa mattina poi ci è giunta dalla stessa Commissione Bilancio la seguente lettera:

« In relazione al parere espresso dalla Commissione Bilancio in data 14 giugno 1962 sul disegno di legge: " Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria " (3812), mi permetto prospettare che l'articolo 19 del citato provvedimento (relativo alla indicazione della spesa e della copertura) potrebbe risultare così correttamente formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

della presente legge si provvederà: — per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501; — per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2.507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(On. Dott. RODOLFO VICENTINI).

Il relatore onorevole Bisantis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria, credo che possiamo ritenerci tranquilli, perché già nel parere della V Commissione (Bilancio) era indicato, sia pure in forma imprecisa, il riferimento alla spesa derivante da questi maggiori oneri. Nella lettera successiva, la copertura è ulteriormente precisata. Quindi non ci sono difficoltà per l'approvazione di questo provvedimento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dare qualche chiarimento per dimostrare che non mancava la copertura, come a prima vista poteva apparire. Il disegno di legge fu presentato prima della formulazione del bilancio. La spesa per il finanziamento 1962-63 non è iscritta nel bilancio e non poteva esserlo, perché la legge non era stata ancora approvata; ma era iscritta nel fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Ora, per rendere operante la legge, bisogna autorizzare il Ministro a prelevare da quel fondo globale la somma occorrente. Perciò la V Commissione (Bilancio) della Camera ha invitato appunto ad inserire nella legge una disposizione che autorizzi il Ministro del tesoro a servirsi del fondo globale, per garantire questa copertura.

Io mi ero prospettato un'altra soluzione: approvare il disegno di legge com'è, e poi fare un'altra legge per autorizzare il prelievo dal fondo globale. Ma la V Commissione (Bilancio) ha ritenuto più corretto che in questa stessa legge si faccia riferimento allo utilizzo del fondo globale. Ora, specialmente se le altre eventuali modifiche saranno di pura

forma, si potrà benissimo chiedere al Senato l'approvazione urgente della nuova formulazione del disegno di legge. Dovendo il disegno di legge tornare al Senato, ritengo che sia bene inserire una norma con la quale si dica che la legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. In questo modo il tempo che si perde col rimandare il disegno di legge al Senato, si guadagna sul termine normale dei quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* per l'entrata in vigore della legge.

BISANTIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con l'approvazione della legge sul riordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvazione alla quale si è pervenuti attraverso un approfondito esame da parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, notevoli sono stati i benefici arrecati all'Amministrazione della giustizia e rilevanti sono state le soddisfazioni delle esigenze della categoria interessata.

Durante questo primo periodo di applicazione della legge sono stati rilevati alcuni inconvenienti che hanno appunto fatto sentire la necessità di approntare il disegno di legge oggi al nostro esame, con il quale il Governo ha prospettato innanzi tutto l'opportunità di rivedere la posizione economica dei suddetti funzionari anche attraverso l'estensione dell'assegno integrativo concesso recentemente ad alcune altre categorie di statali con legge 21 aprile 1962.

La necessità del riordinamento in rapporto all'importanza delle esigenze dei vari uffici ha determinato qualche modifica alla tabella dei ruoli organici; e mentre è rimasto immutato nel complesso l'organico già stabilito con la precedente legge, si è voluto apportare alcune modifiche per quanto riguarda la distribuzione dei posti.

Avuto riguardo allo sviluppo che va sempre più assumendo il Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alle particolari e delicate attribuzioni dei cancellieri capi e segretari capi delle Corti di appello e delle procure generali presso le Corti medesime, si è ravvisata, inoltre, l'opportunità di preporre alla Direzione di detti uffici funzionari della carriera direttiva con coefficiente 670. Cinque funzionari con eguale coefficiente dovranno poi essere assegnati all'Ispettorato generale, considerata la delicatezza delle funzioni ispettive.

Si è sentita anche la necessità di preporre alla Direzione delle cancellerie e dei Tribunali con più di due sezioni ed alle segreterie delle rispettive procure della Repubblica,

nonché alla Direzione delle cancellerie delle sezioni della Corte suprema di cassazione ed a quella delle dodici Preture indicate nell'articolo 3 funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di procura di prima classe, portando il coefficiente a 500 ed elevando il loro numero a 191, la cui assegnazione dovrebbe essere la seguente: 10 funzionari della medesima qualifica dovranno essere assegnati al Ministero, 9 all'Ispettorato generale ed 1 alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

I cancellieri capo di Tribunale ed i segretari capo di procura di seconda classe vengono aumentati da 830 a 1107 unità, mentre i cancellieri capo di Pretura, tenuto conto della necessità di avere una congrua disponibilità di funzionari, passano da 1110 a 1600.

Nel complesso il provvedimento lascia immutato il numero dei funzionari e mira ad un ridimensionamento delle qualifiche reclamato dalla categoria e meglio rispondente alle esigenze di servizio.

Qualche altra modifica viene apportata in ordine alle promozioni. Nell'articolo 5 della legge viene stabilita la promozione a cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe mediante concorso speciale per esame nel limite, però, di un quinto dei posti disponibili.

Vengono poi fissate negli articoli 6, 7 e 8 le modalità del concorso, degli scrutini per merito comparativo, delle promozioni. Nell'articolo 9 si stabilisce che i posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva vengono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962. Gli altri posti in aumento sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

L'articolo 10 stabilisce l'ordine dei titoli preferenziali negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di pretura.

L'articolo 11 stabilisce che i funzionari, i quali in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale, conservano quest'ultima *ad personam*, fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.

Questa disposizione ha suscitato, come vedremo, qualche rilievo.

L'articolo 12 prevede una modifica alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196: alle parole

« cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura », sono sostituite le seguenti: « cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura di seconda classe ».

L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Viene poi regolata la questione dei proventi e all'articolo 14 si parla dell'assegno integrativo. Viene poi regolata la riscossione dei diritti di cancelleria e di segreteria e la ripartizione degli stessi.

È stata chiesta da più parti una ripartizione uniforme per tutti i cancellieri dipendenti dai vari distretti di corte d'appello.

L'onorevole Vizzini ha presentato in proposito un emendamento che tende a: « Sostituire il 2° comma dell'articolo 15 con il seguente:

« Dall'ammontare dei predetti diritti e percentuali, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso le Corti di appello sono autorizzate a trattenerne il 45 per cento, da distribuire per il 60 per cento in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio Superiore della magistratura, nonché tra i cancellieri Ispettori. Il restante 40 per cento dovrà essere trasmesso da ciascuna Procura generale al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari di tutti i distretti ».

Inoltre egli propone al 2° comma dell'articolo 17 di sostituire la cifra di lire 40.000 con quella di lire 80.000 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento relativo al raddoppio dell'indennità *una tantum*, debbo far rilevare che esso significherebbe dover trovare la copertura di altri 280 milioni e, perciò, rinviare la legge alle calende greche. Essendo stata questa norma convenuta d'accordo con le categorie interessate, pregherei di non insistere.

Per quanto riguarda la variazione del sistema di ripartizione, devo osservare che non conviene centralizzare tutta la ripartizione, in modo da rendere uguale per tutti la corresponsione degli emolumenti, perché si verrebbe a togliere a questi proventi la caratteristica speciale della relatività a un servizio che si rende in certe cancellerie dove il lavoro è maggiore. Per cui d'accordo con

le categorie interessate si è stabilito il rapporto del 45 per cento da distribuire in sede distrettuale e del residuo 55 per cento da distribuire in modo uniforme. Aggiungo che se venisse accolto l'emendamento dell'onorevole Vizzini, si creerebbe un servizio centralizzato di distribuzione, per il quale occorrerebbero diecine di funzionari, mentre è nostro interesse di semplificare i servizi burocratici e non di aumentarli. Si avrebbe inoltre un notevole ritardo nella distribuzione di queste somme, perché dovrebbe essere fatto prima l'accantonamento in sede distrettuale e una parte di questo dovrebbe essere rimesso al Ministero per la distribuzione. Come si vede è un sistema molto complicato e non consigliabile.

Inoltre la distribuzione proposta verrebbe a danneggiare i cancellieri che prestano servizio al Ministero; infatti verrebbe ad essere ridotta l'aliquota del 6 per cento, perché anziché funzionare su tutti i proventi delle cancellerie, si ridurrebbe soltanto al 60 per cento degli stessi.

Il Ministero non ha dei ruoli amministrativi propri, ma deve servirsi per necessità funzionale di questo personale. Non può, perciò, stabilire un trattamento differenziale sfavorevole nei riguardi di coloro che prestano questo servizio di istituto, sia pure di loro volontà e gradimento.

Quindi, direi che non si può modificare il sistema se veramente vogliamo che il provvedimento venga rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. In altri termini, mi limiterei all'approvazione di quell'articolo formale che riguarda la copertura. Se si volesse invece cambiare il sistema, si andrebbe incontro a gravissime difficoltà.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo che dovrebbe dare al Ministero la facoltà di destinare funzionari di grado superiore ad uffici di grado inferiore, sono assolutamente contrario perché non vedo la necessità di dare una simile latitudine al Ministero. Questa modifica sconvolgerebbe completamente il sistema dando al Ministero la facoltà di fare ciò che vuole nel campo della applicazione pratica della legge.

Per questo motivo vorrei rivolgere la preghiera agli onorevoli commissari di non dare il voto favorevole a questi emendamenti e di approvare il disegno di legge così come è formulato, limitandosi ad approvare soltanto la modifica di carattere formale relativa alla copertura finanziaria.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GAGLIARDI.** Chiedo di parlare brevemente per una questione di principio.

Confesso che, se il disegno di legge avesse trovato approvazione in questa sede, non avrei insistito per sostenere i miei emendamenti, la cui importanza del resto mi sembra abbastanza marginale. Se lo faccio, la colpa non è mia ma della V Commissione (Bilancio) che ha costretto la nostra Commissione a rinviare al Senato il disegno di legge. Considerato, però, che le due Camere nel legiferare sono sovrane, mi sia permesso richiamare l'attenzione della Commissione sui suggerimenti contenuti nei miei emendamenti e dettati in un certo senso dalla mia personale esperienza.

Riservandomi di illustrare gli emendamenti nella sede opportuna, vorrei pregare la Commissione di accogliere la sostanza dei miei emendamenti, anche in considerazione del fatto che la legge dovrà tornare al Senato per la definitiva approvazione.

**KUNTZE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi dichiariamo che il disegno di legge così come è stato approvato dal Senato non soddisfa il gruppo comunista e riteniamo che non soddisfi nemmeno le aspirazioni di gran parte della categoria dei cancellieri. Dobbiamo, però, subito aggiungere che, poiché ci rendiamo conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole ministro, siamo disposti a dare la nostra approvazione al provvedimento nel testo in cui ci è pervenuto, limitandoci ad apportare quella modifica di carattere formale suggeritaci dalla Commissione bilancio, che ci sembra esattissima in quanto effettivamente questa legge inciderà sul prossimo esercizio finanziario, ed accogliendo quella precisazione testè fatta dall'onorevole Ministro e cioè che questa legge abbia effetto a partire dalla data originariamente prevista. Perché altrimenti non si giustificherebbe la fretta con cui stiamo esaminando il provvedimento. Voglio dire che, se i benefici di carattere economico dovessero avere decorrenza nel futuro, la fretta sarebbe certamente ingiustificata e si renderebbe necessario un esame approfondito.

Il provvedimento non ci soddisfa inoltre per quanto riguarda l'assegnazione dei posti direttivi. Evidentemente con una visione troppo superficiale si è ritenuto che la direzione della cancelleria di un tribunale o di una procura della Repubblica possa, o meglio, sia in ogni caso più importante di quella di una pretura.

Può accadere invece che ci sia un segretario che abbia alle dipendenze un paio di

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

funzionari, che ci sia un cancelliere capo di pretura che non sia compreso in quelle nominativamente indicate nel disegno di legge e che abbia alle sue dipendenze dieci o quindici funzionari, specialmente nelle preture divise in sezioni. Questa è una delle ragioni che hanno ispirato, se non erro, l'emendamento dell'onorevole Vizzini, che dovrebbe essere preso in considerazione.

Dichiaro, inoltre, che non ci soddisfa — e riteniamo che non soddisfi la categoria — il sistema di ripartizione dei proventi adottato dal disegno di legge.

Ho detto questo, perché sia noto il pensiero del mio gruppo. Però, vogliamo subito dichiarare che non è nostra intenzione di porre ostacoli alla sollecita approvazione del disegno di legge, sempre che sia possibile, come mi sembra che abbia suggerito l'onorevole Ministro, che agli effetti economici questa legge possa avere effetto dalla data di decorrenza che era stata prevista originariamente.

Con questa dichiarazione — che vuole essere anche un'anticipazione di dichiarazione di voto, sulla quale chiediamo all'onorevole Ministro di volerci dare delle assicurazioni, il gruppo comunista è disposto a votare il disegno di legge nella formulazione già adottata, con le modificazioni formali che sono state suggerite dalla V Commissione (Bilancio) e con l'altra suggerita dall'onorevole Ministro circa la decorrenza agli effetti economici; restando ferme tutte quelle riserve che ci proponiamo di far valere in sede separata o con separate proposte di legge, salvo che il Governo, se riterrà esatte le nostre osservazioni, riprenda in esame il problema e presenti un opportuno disegno di legge per le modifiche che si rendono necessarie.

BREGANZE. Sono convinto che il disegno di legge che stiamo esaminando non è la perfezione, come avviene in tutte le cose umane. Tuttavia esso segna un progresso in rapporto all'attuale situazione. Come tale, merita tutta la nostra attenzione.

Io vorrei, però, esprimere l'auspicio che si faccia luogo in prosieguo di tempo ad una revisione generale dell'ordinamento delle cancellerie: così da avere una visione unitaria e non spezzettata in tante norme di legge.

Come ha detto l'onorevole Ministro, è vero poi che non esiste oggi un ruolo amministrativo presso il Ministero di grazia e giustizia: e questa situazione riguarda non solo i cancellieri, ma anche i magistrati e gli agenti di custodia. Vorrei, perciò, raccomandare ancora una volta che si studi la sua istituzione, e che venga, quindi, diminuito il nu-

mero di queste persone addette al Ministero, perché esse sono sottratte ai servizi normali d'istituto e occupano posti che non sempre richiedono persone aventi quelle qualifiche.

Un'ultima osservazione: vedo che si prevede, per la promozione a determinate classi di cancellieri, una serie di esami. È una buona cosa. Ma vorrei raccomandare che, per quanto riguarda l'immissione in carriera, si preveda per tutti i cancellieri anche la prova di stenografia, la quale permetterebbe una maggiore fedeltà di verbalizzazione. L'uso della stenografia nella raccolta dei verbali faciliterebbe in modo particolare il retto giudizio dei magistrati in grado di appello.

D'altra parte, ritengo che il provvedimento meriti la nostra approvazione.

PREZIOSI OLINDO. Anche io sono della stessa opinione, perché certamente il provvedimento in esame rappresenta un notevole progresso. D'altra parte gli emendamenti che sono stati presentati prospettano delle situazioni che meriterebbero la nostra attenzione. Per mio conto debbo dire che condivido lo spirito e il contenuto di essi. Però, data l'urgenza del provvedimento, credo che esso debba essere approvato con le rettifiche proposte dall'onorevole Ministro. Queste rettifiche sono di natura formale e non richiedono una mediazione particolare da parte dell'altro ramo del Parlamento, come avverrebbe se accogliessimo gli altri emendamenti.

Perciò, pur riconoscendo la validità di alcune riserve, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato, con le rettifiche proposte dall'onorevole Ministro.

ANDREUCCI. Non sono d'accordo che per l'urgenza si debba rinunciare a determinate modifiche. Rammento che un'altra volta, discutendo lo stato giuridico dei magistrati, pur rilevando che c'era una sperequazione tra magistrati di tribunale e referendari della Corte dei conti, approvammo ugualmente il provvedimento, contentandoci di un ordine del giorno e della promessa del Ministro che la situazione sarebbe stata sistemata. Invece, mentre parliamo, la materia è ancora oggi al nostro esame con due o tre proposte di legge e con agitazione da parte dei magistrati.

Non mi pare che sia, quindi, da proseguire il metodo di approvare senza emendamenti i provvedimenti che ci vengono dal Senato, quasi che si fosse alla vigilia del giudizio universale.

Questo dovevo dire perché ritengo che fino ad ora si siano verificati alcuni inconve-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

nienti che hanno determinato soltanto continue rivendicazioni da parte del personale interessato e non hanno certo contribuito al miglioramento del servizio della giustizia.

PELLEGRINO. Dirò molto brevemente perché il pensiero del mio gruppo è stato già chiaramente espresso dal collega Kuntze.

Pur non accogliendo e non soddisfacendo le rivendicazioni delle categorie interessate, noi riteniamo che il provvedimento debba essere approvato così come è formulato per la imminente scadenza dei termini. Se noi dovessimo modificarlo, facendolo con ciò ritornare nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, i cancellieri ed i segretari perderebbero i benefici economici stabiliti col presente disegno di legge almeno per un anno.

Personalmente sono d'accordo però con le considerazioni espresse poc'anzi dal collega Andreucci perché effettivamente noi ci troviamo di fronte alla medesima situazione in cui venimmo a trovarci quando prendemmo in esame il provvedimento riguardante il trattamento economico della Magistratura.

GUERRIERI EMANUELE. Bisogna riconoscere però, onorevole Pellegrino, che nulla è stato pregiudicato.

PELLEGRINO. D'accordo, onorevole Guerrieri Emanuele. Sta di fatto, però, che se noi avessimo affrontato unitariamente il problema di tutti i magistrati, la copertura si sarebbe trovata.

Oggi il Governo, al quale tuttavia bisogna dare atto, nella persona del Ministro Bosco, della buona volontà dimostrata per eliminare le sperequazioni esistenti in quella legge, si trova in una posizione contrastante perché l'Amministrazione del tesoro non riesce ancora a superare (e non si sa fino a quando) l'ostacolo della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, la prego di non divagare e di rimanere nei termini del tema all'ordine del giorno.

PELLEGRINO. Penso che le mie osservazioni siano pertinenti, onorevole Presidente.

KUNTZE. Se le considerazioni dell'onorevole Pellegrino sono da considerare non pertinenti, bisogna allora dire che tutti siamo andati un po' fuori tema.

PELLEGRINO. Ripeto che ritengo giuste le mie osservazioni in quanto in effetti oggi ci troviamo nella medesima situazione in cui venimmo a trovarci nel dicembre scorso.

Il disegno di legge non ci soddisfa innanzitutto per l'attribuzione ai funzionari dei posti direttivi delle cancellerie e delle segreterie, punto al quale ha fatto cenno poco fa l'onore-

vole Gagliardi e subito dopo l'onorevole Kuntze. Devo aggiungere che nell'articolo 10 in sostanza si rileva una certa contrapposizione tra servizio effettivo e, diciamo, anzianità giuridica. Infatti, può avvenire — come del resto avviene — che ad un cancelliere o segretario promosso in una determinata epoca i benefici economici sono attribuiti non in riferimento alla sua situazione giuridica, ma al servizio effettivo prestato.

Altro problema è quello della decorrenza dell'assegno integrativo. Il disegno di legge la fissa a partire dal 1° luglio 1962 mentre per gli altri dipendenti dello Stato è stata fissata dal 1° gennaio 1962; ossia ci si trova di fronte ad una differenza abbastanza rilevante (sei mesi) che produrrà evidentemente una notevole sperequazione.

Un altro problema sentito dalla categoria interessata è quello della ripartizione dei proventi che dovrebbe essere fatta in sede nazionale. Mi pare che l'onorevole Ministro a questo proposito abbia espresso le sue preoccupazioni in considerazione del fatto che l'accentramento della ripartizione dei proventi danneggerebbe intanto i cancellieri che prestano servizio presso il Ministero.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Pellegrino, per attuare questa richiesta della categoria si dovrebbe creare un servizio *ad hoc* col compito di raccogliere i vari proventi e di provvedere alla loro distribuzione in sede nazionale. Tutto questo porterebbe come prima conseguenza il notevole ritardo nella distribuzione.

PELLEGRINO. Personalmente, onorevole Ministro, sono favorevole all'istituzione di un simile servizio; tuttavia, per non ritardare l'approvazione del provvedimento, il nostro gruppo è favorevole al testo così come è formulato.

Qualora gli altri gruppi dovessero presentare emendamenti e con ciò ritardare l'approvazione di questo provvedimento, il nostro gruppo si permette di sottoporre all'esame della Commissione ed all'attenzione del Governo il seguente ordine del giorno, in cui sono chiaramente espresse le nostre osservazioni:

« La Camera, considerato che il disegno di legge n. 3812 sulla revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria già approvata dal Senato nella seduta nella Commissione giustizia del 18 maggio 1962, non può soddisfare le categorie interessate in ordine particolarmente alla formulazione del primo comma dell'articolo 10 del

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

disegno di legge, alla decorrenza dell'assegno integrativo, alla sede della ripartizione dei proventi; rilevato però che una qualsiasi modifica al disegno di legge così come oggi è presentato dilazionerebbe l'approvazione della legge oltre il corso dell'attuale esercizio finanziario danneggiando per altro verso i cancellieri ed i segretari; ritenendo che perciò è opportuno approvare tempestivamente il provvedimento, impegna il Governo a migliorare la legge con successivi provvedimenti accogliendo le richieste dei cancellieri e segretari ».

PELLEGRINO, KUNTZE, ZOBOLI e SFORZA.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;

cancelliere capo di Pretura.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere e segretario di prima classe;

cancelliere e segretario di seconda classe;

vice cancelliere e vice segretario ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella I allegata alla presente legge ».

Gli onorevoli Gagliardi e Vizzini hanno proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere all'articolo 2 il seguente comma: « Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di assegnare ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima. È revocata ogni altra disposizione contraria ».

GAGLIARDI. Questo emendamento aggiuntivo che abbiamo avuto l'onore di proporre, non è altro che la ripetizione di una facoltà, che, attraverso tutte le disposizioni di legge regolanti la materia è stata sempre in un modo o nell'altro riconosciuta al Ministro. Attraverso le promozioni si viene a determinare un così violento movimento sussultorio di trasferimenti, che incidono su situazioni umane, sociali ed economiche talmente gravi, che occorre lasciare al Ministro una valvola di sicurezza per rendere meno gravi queste situazioni.

Altrimenti avremmo dei funzionari costretti a rinunciare alle promozioni, pur di non essere proiettati da una parte all'altra della penisola. Nella formulazione delle leggi del 1938, 1958 e 1959 questa facoltà concessa al Ministro era sempre prevista. Il nostro emendamento aggiuntivo ha la funzione di rendere un po' più flessibile la situazione che si verrebbe a creare. Dato l'aumento di posti così cospicuo che si viene a determinare con l'applicazione dell'attuale legge, avremmo, nel periodo di pochi mesi, trasferimenti di centinaia e centinaia di funzionari. È opportuno, quindi, lasciare al Ministro il modo di graduare la cosa secondo le esigenze e le circostanze.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'offerta che gli onorevoli Gagliardi e Vizzini fanno al Ministro di grazia e giustizia, non ritengo che sia accettabile. Innanzi tutto l'emendamento non si riferisce alla prima applicazione della legge, ma dà la facoltà permanente al ministro di grazia e giustizia di fare quello che vuole. Sarebbe contro l'ordinamento che andiamo a stabilire all'articolo 3. Quindi non respingo l'emendamento per ragioni di urgenza, ma per ragioni di fondo.

GAGLIARDI. Rendiamo l'emendamento transitorio per la prima applicazione della legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il disordine che si verifica attualmente dipende dal fatto che certe piante organiche

di sedi disagiate non si possono coprire per mancanza di domande. Ora, se non approfittiamo del momento in cui si fanno le promozioni, per coprire alcuni vuoti degli uffici giudiziari, non so quando potremo farlo. L'emendamento proposto sconvolge tutto il sistema, secondo il quale all'importanza del posto deve corrispondere anche la qualifica. Quindi, prego l'onorevole Gagliardi di non insistere neppure per la subordinata. Si tenga, inoltre, presente che si avrebbero una quantità di pressioni al ministero, mentre tutte quelle considerazioni umanissime che ha fatto l'onorevole Gagliardi non possono sovrapporre le esigenze obiettive della giustizia.

**BISANTIS, Relatore.** Anche io penso che l'emendamento provocherebbe situazioni di grave disagio e una certa inamovibilità dei cancellieri. Sappiamo, infatti, quante insistenze e premure si verificherebbero per evitare i trasferimenti o per ottenere la revoca di quelli già disposti. Non solo il Ministro non troverebbe più i cancellieri per le sedi disagiate, ma si violerebbe una questione di principio. L'emendamento non può essere accettato nemmeno in via transitoria, perché creerebbe delle situazioni che a lungo andare determinerebbero degli inconvenienti di rilievo con grave pregiudizio nello stesso svolgimento della giustizia.

Ritengo perciò che l'emendamento non possa essere approvato.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Vizzini e Gagliardi, a cui si sono dichiarati contrari l'onorevole Ministro e il relatore.

**KUNTZE.** Noi ci asteniamo.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« I commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di

cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei tribunali con più di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti tribunali nonché delle cancellerie delle preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe.

Alla direzione delle cancellerie delle preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura.

Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella *II* allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella *C* allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

All'ispettorato generale preso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Al quinto comma dell'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo da parte degli onorevoli Minasi e Gagliardi:

« Sostituire il 5° comma con i due seguenti:

« Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate, con non meno di quattro funzionari in pianta or-



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

ganica, sono assegnati funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe.

« Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di pretura ».

GAGLIARDI. L'eccezione prevista dal secondo comma dell'articolo 3 per le città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia non è idonea a risolvere il problema in quanto esistono altre grandi città con un prestigio rilevantisimo ai fini dell'amministrazione della giustizia.

Con questo mio emendamento si vuole in sostanza garantire la disponibilità di funzionari a sedi altrettanto importanti. Si tratta praticamente di un emendamento ispirato al buon senso secondo quanto mi è sembrato.

Prego, pertanto, la Commissione di volerlo benevolmente prendere in considerazione.

BISANTIS, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento perché non muta la sostanza del sistema adottato nel disegno di legge approvato già dall'altro ramo del Parlamento. Effettivamente esistono attualmente preture che hanno un numero esiguo di funzionari cancellieri e per le quali si rende necessaria la designazione di cancelliere capo di tribunale di II classe.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Gagliardi, quante sono attualmente le preture aventi la pianta organica con quattro o più funzionari?

GAGLIARDI. Onorevole Ministro, si tratta di 150 preture. I tribunali con più di due sezioni sono invece 46.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho qualche perplessità ad accogliere questo emendamento per il seguente motivo.

Non bisogna dimenticare che nella presente legge le tabelle annesse stabiliscono numericamente quanti devono essere i cancellieri capo di tribunale ed i segretari capo di procura della Repubblica di II classe e cioè 1107. Non ho in questo momento sotto gli occhi i dati statistici; devo, però, presumere che, al momento in cui sono state compilate le tabelle, si è fatto riferimento alle norme dell'articolo 3 con le quali si stabilisce appunto quali sono gli uffici che devono essere retti da cancellieri capo. Se noi ora spostiamo tale rapporto ed assegniamo questi funzionari anche alle sedi con non meno di 4 sezioni,

evidentemente diminuiamo il numero dei cancellieri capo da assegnare ai tribunali.

Per questo motivo mi sono permesso di chiedere all'onorevole Gagliardi il numero attuale delle preture che avrebbero questa necessità.

Con questo emendamento, se non erro, si tende in altri termini a perseguire quello spirito che informava il precedente e, cioè, che, nonostante la promozione, questi funzionari devono rimanere nella stessa sede.

GAGLIARDI. Onorevole Ministro, non è questo lo spirito del mio emendamento, che invece si propone di venire incontro alle esigenze di quelle sedi che, pur non essendo capoluoghi di regione o di provincia, sono egualmente importanti per l'amministrazione della giustizia. L'importanza della sede, infatti, viene stabilita non in base alla consistenza numerica della popolazione di una città, ma in relazione al numero ed al tipo di sezioni giudiziarie esistenti.

BISANTIS, *Relatore*. Ripeto che nella sostanza sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Gagliardi e per i motivi già esposti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Forse il problema potrebbe essere risolto sostituendo alla parola « sono », contenuta nel V comma di questo articolo, l'altra « possono ». In questo modo, infatti, noi tuteliamo le esigenze tabellari.

GAGLIARDI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Ministro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto che la tabella era stata compilata in base alle esigenze sostanziali dell'articolo 3. Tuttavia con la trasformazione di « sono » in « possono » credo che si possa accettare questa modifica.

KUNTZE. Poiché l'emendamento proposto dall'onorevole Gagliardi, anche con le correzioni accettate dal Ministro soddisfa una di quelle esigenze che avevano formato oggetto delle nostre riserve in sede di discussione generale, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento come corretto dal Ministro.

PRESIDENTE. Propongo di procedere alla votazione dell'articolo 3 per divisione, cominciando, cioè, dalla votazione dei primi quattro comma.

Metto in votazione i primi quattro comma dell'articolo 3.

(Sono approvati).

Per il quinto comma gli onorevoli Gagliardi e Vizzini propongono la seguente formulazione: « Alla direzione delle cancellerie delle

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di quattro funzionari in pianta organica possono essere assegnati funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe ».

BREGANZE. Bisogna aggiungere: « o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe », perché sono gradi equiparati.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma la prima parte deve essere mantenuta. Solo quando i funzionari siano non meno di quattro « possono essere assegnati... » Quindi, il quinto comma deve rimanere. Poi segue: « Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di quattro funzionari in pianta organica possono essere anche assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale di secondo grado ». Trattandosi di preture, è bene non ammettere anche i segretari capi della procura.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento non rappresenta più una norma sostitutiva, ma una norma aggiuntiva al quinto comma dell'articolo 3, che risulta così formulato: « Alla direzione delle cancellerie delle preture, diverse da quelle innanzi indicate, con non meno di due funzionari in pianta organica, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie con non meno di quattro funzionari in pianta organica possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe ».

Il quinto comma potrebbe allora essere così formulato:

« Alla direzione delle cancellerie delle preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di pretura. Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di quattro funzionari in pianta organica possono essere anche assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe ».

KUNTZE. Sarei dell'avviso di sopprimere la parola « anche » usando così la dizione: « possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe ». Ciò perché nella parola « possono » è insita già una facoltà.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo. Per una migliore formulazione di questo comma aggiuntivo si potrebbe usare l'espressione iniziale seguente: « Alla direzione delle stesse cancellerie ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 3 che, con le varie modifiche proposte, risulta così formulato:

« Alla direzione delle cancellerie delle preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle preture con non meno di quattro funzionari in pianta organica possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe ».

(È approvato).

Do lettura dei restanti commi dell'articolo 3:

« Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, che, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

I commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle can-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

cellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei tribunali con più di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti tribunali nonché delle cancellerie delle preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie dei tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe.

Alla direzione delle cancellerie delle preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle Preture, con non meno di quattro funzionari in pianta organica, possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe.

Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« La promozione a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

KUNTZE. Noi voteremo a favore di questo articolo per le ragioni che ho già espresso in sede di discussione generale. Però dobbiamo dichiarare che non siamo favorevoli al merito comparativo, anche per coerenza con quello che abbiamo espresso in sede di promozioni dei magistrati, perché il merito comparativo, come si è visto nella lunga esperienza fatta nei confronti dei magistranti, si presta sempre a ingiustizie e sperequazioni. Comunque su questo argomento ci riserviamo di tornare in sede opportuna e nel tempo più breve possibile. Voteremo a favore dell'articolo 4 soltanto per le ragioni che abbiamo già espresso in precedenza.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che il sistema del merito comparativo in questo caso non si possa eliminare. Del resto assicuro la Commissione che l'esame per merito comparativo viene fatto con assoluti criteri di obiettività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« La promozione a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

1°) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2°) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1°), che abbiano compiuto tre anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare funzionari che non abbiano prestato effettivo servizio nella carriera direttiva per almeno due anni presso uffici giudiziari.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1°) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2°) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretta alla valutazione della preparazione professionale del funzionario e delle sue attitudini alle funzioni superiori.

Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministero per la grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Negli scrutini per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli ».

KUNTZE. Per dichiarazione di voto. S'intendono rinnovate le stesse osservazioni da me fatte in merito all'articolo 5. Io non ho voluto riferirmi alle possibilità di favoritismi, per quanto sia una cosa umana che non può assolutamente escludersi. Ma il difetto del merito comparativo non sta in questo, bensì nell'impossibilità per i funzionari di essere tutti nelle stesse condizioni. Vi sono uffici in cui i funzionari hanno più tempo a disposizione e

possono, quindi, crearsi quei titoli che altri funzionari, pur lavorando dalla mattina alla sera e anche in qualche ora della notte, e pur dando agli uffici un valido contributo, non hanno possibilità di procurarsi per mancanza di tempo a disposizione. Quindi lungi da me il pensiero che possano esserci dei favoritismi; riconosco che le commissioni cercano di fare del loro meglio; ma quando si va alla frazione di punto, magari di un centesimo di punto, come si fa a distinguere il valore e la capacità di un funzionario dal valore e capacità di un altro?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quale sarebbe il suo criterio? Quello dell'anzianità?

KUNTZE. Il merito congiunto all'anzianità. Ad ogni modo ne discuteremo in altra sede.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate son conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962 ».

L'onorevole Vizzini ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il 2° comma dell'articolo 9 con il seguente:

« Gli altri posti in aumento vengono conferiti in aggiunta a quelli relativi alle vacanze al 31 dicembre 1961, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963 ».

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

Poiché l'onorevole Vizzini è assente, lo emendamento s'intende ritirato, dato che nessuno lo fa proprio.

Pongo in votazione l'articolo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di pretura sono titoli preferenziali nell'ordine:

1°) l'anzianità di servizio effettivo prestato nell'ex grado nono della carriera di concetto o nella qualifica di cancelliere o segretario di prima classe;

2°) la conseguita promozione alla qualifica di cancelliere o segretario di prima classe a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.

Le norme di cui al precedente comma si applicano agli scrutini per il conferimento delle vacanze relative agli anni 1961 e 1962 ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima *ad personam* fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Nella legge 28 ottobre 1960, n. 1196, alle parole « cancelliere capo di tribunale o segretario capo di Procura » sono sostituite le seguenti: « cancelliere capo di tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« L'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato dall'articolo 5 della

legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Ai funzionari preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella III.

Tale quota è dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato dalla data di immissione in possesso ed è corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177 ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59, nonché la percentuale prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 9 aprile 1948, n. 436, detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Dall'ammontare dei predetti diritti e percentuali, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso le Corti d'appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, nonché tra i cancellieri ispettori.

Restano ferme le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

1958, n. 59; rimangono del pari in vigore, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 433, nella legge 9 aprile 1953, n. 226, nella citata legge 17 febbraio 1958, n. 59, e nella legge 28 luglio 1960, n. 777 ».

L'onorevole Vizzini ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il 2° comma dell'articolo 15 con il seguente:*

« Dall'ammontare dei predetti diritti e percentuali, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure Generali presso le Corti di appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento, da distribuire per il 60 per cento in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, nonché tra i cancellieri ispettori. Il restante 40 per cento dovrà essere trasmesso da ciascuna Procura Generale al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari di tutti i distretti ».

Valgono le stesse osservazioni di prima. C'è qualche collega che desidera farlo proprio?

ANDREUCCI. Prima di dichiarare se intendo far mio l'emendamento, debbo rivolgere una domanda all'onorevole Ministro. Quale differenza c'è tra i funzionari addetti al Ministero e quelli addetti agli altri vari uffici, a proposito dell'assegnazione del 6 per cento dell'intera somma ai funzionari addetti al Ministero?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è un calcolo numerico. Il 6 per cento corrisponde all'effettiva situazione del personale. Con le categorie interessate è stato approfondito proprio questo rapporto.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare che l'emendamento Vizzini abbia un fondamento di equità e valga la pena di essere fatto proprio, perché è diretto ad eliminare una sperequazione tra i funzionari che prestano il medesimo servizio in posti diversi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza qui affermiamo un principio che non bisogna toccare. Il Tesoro affermò che, trattandosi di proventi di un servizio pubblico,

dovrebbero andare tutti al Tesoro e non alle categorie. Se noi centralizziamo...

Se noi centralizziamo sempre più il servizio, in sostanza diamo consistenza alla tesi in base alla quale tutti i proventi dovrebbero essere versati al Tesoro per poi essere distribuiti sotto forma di stipendio. Penso, quindi, che sia proprio nell'interesse delle categorie interessate conservare una certa relazione tra lavoro effettivamente prestato ed entità dei proventi, anche perché i proventi sono maggiori dove maggiore è il lavoro.

Del resto è stato già compiuto un passo avanti stabilendo nell'articolo 14 di questo provvedimento di attribuire a questi funzionari un assegno mensile pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; e poiché l'assegno integrativo viene prelevato dai proventi, ecco che attraverso questa forma noi abbiamo dato già una maggiore equiparazione, il più possibile conforme ad un criterio di giustizia.

BISANTIS, *Relatore*. Devo rilevare che la urgenza di questo provvedimento, il quale dispone notevoli miglioramenti per le categorie interessate, è giustificata dalla necessità di venire incontro più compiutamente alle aspettative delle stesse. Tuttavia bisogna riconoscere che il modo di distribuzione dei proventi nella pratica introduce un certo squilibrio e genera un rilevante malcontento negli interessati. Il criterio stabilito, invece, con l'emendamento Vizzini mi pare abbastanza efficace perché rappresenta una via di mezzo.

Fermo restando il criterio stabilito dal Governo per il 60 per cento, ritengo che per il restante 40 per cento si potrebbe trovare ed adottare un criterio di maggiore uniformità. Ciò sarebbe auspicabile perché da una parte permetterebbe la distribuzione immediata del 60 per cento e dall'altra attenuerebbe la disparità ancora esistente per la distribuzione del restante 40 per cento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Bisantis, la disparità cui fa cenno è stata già attenuata con la concessione di 70 lire per ciascun punto del coefficiente di stipendio. Occorre tener presente che nelle sedi più importanti, come ad esempio Milano, la rilevante riscossione dei proventi viene ad essere attenuata dal fatto che in quella città la vita è più cara.

Gli ostacoli maggiori per l'attuazione di questo criterio sono in sostanza costituiti dal ritardo che si avrebbe nella distribuzione dei proventi e dalla inesistenza di attrezzature ministeriali all'uopo necessari. Infatti, per poter istituire un simile servizio occorrerebbero non

meno di trenta cancellieri, che dovrebbero provvedere alla distribuzione in sede nazionale dei vari proventi pervenuti, dopo averne fatto il coacervo.

GUERRIERI EMANUELE. Si potrebbe intanto far percepire a questi funzionari il 6 per cento del restante 40 per cento.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione, che pure riguarda un problema della massima delicatezza ed interesse, si pone una questione di carattere formale. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento, occorre che qualcuno lo faccia proprio.

ANDREUCCI. Lo facciamo nostro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ripeto che per istituire questo servizio, oltre a dover disporre di 30 funzionari, che purtroppo non è possibile reperire, occorrerebbe altresì modificare un articolo già da noi approvato.

ANDREUCCI. Onorevole ministro, esistono al Ministero cancellieri applicati che potrebbero essere addetti a questo servizio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esistono effettivamente cancellieri applicati, onorevole Andreucci, ma non penso che siano applicabili agli uffici amministrativi.

In sostanza, per chiarire ancora meglio il mio punto di vista, devo dire che l'accogliamento dell'emendamento ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge, il quale dovrebbe avere decorrenza dal 1° luglio prossimo venturo, e comporterebbe, inoltre, un aggravio nel sistema di ripartizione che dovrebbe essere attuato in parte dalle procure generali presso le Corti di appello e per il resto del Ministero di grazia e giustizia, il quale non dispone all'uopo del personale e delle attrezzature necessarie.

ANDREUCCI. Noi non modifichiamo nulla agli effetti burocratici.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma il servizio dovrebbe essere accentrato al Ministero.

KUNTZE. La ragioneria centrale del Ministero non sarebbe in grado di far fronte a questo lavoro?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La ragioneria centrale ha compiti di istituto ben diversi da questi. Deve controllare la legittimità delle spese, fare il riscontro dei mandati, eccetera.

PRESIDENTE. Metto, quindi, in votazione il primo comma dell'articolo 15, sul quale non vi sono osservazioni.

(È approvato).

C'è ora da mettere in votazione l'emendamento Vizzini sostitutivo del comma secondo. C'è nessuno che lo fa proprio?

GUERRIERI EMANUELE. Lo faccio mio con una modifica.

SFORZA. Ma noi abbiamo rinunciato a presentare emendamenti perché si potesse procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge. Se vengono presentati altri emendamenti e la rapidità finisce, noi non possiamo rinunciare ai nostri.

PRESIDENTE. Vi sono degli emendamenti che erano stati già presentati ieri mattina e tra gli altri quello dell'onorevole Vizzini oggi assente.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Più emendamenti di merito si fanno e più si dà motivo all'altro ramo del Parlamento di discutere.

Confermo di essere contrario per i motivi già esposti a questo emendamento. Aggiungo che un emendamento di merito come questo, che cambia il sistema di distribuzione, dà la possibilità al Senato di intervenire successivamente per rivedere ulteriormente detto sistema.

Prego di tener presenti queste mie considerazioni. Tuttavia la Camera, che è sovrana, nella votazione potrà prendere la decisione che vorrà.

ANDREUCCI. Poiché sono state prospettate alcune difficoltà che potrebbero sorgere dall'approvazione di questa modifica, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, di cui ho già dato lettura, nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

1°) lire 110 milioni per indennità di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;

2°) lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59;

3°) lire 290 milioni per le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi a ciascun ufficio con decreto del Presidente della Repubblica e da ripartirsi a cura

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

del Ministero di grazia e giustizia mediante ruoli di conto corrente di spese fisse con scadenza mensile anticipata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1° luglio 1962.

Per il periodo anteriore al 1° luglio 1962 è autorizzata la distribuzione di un compenso *una tantum* di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1° gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1961-62 in lire 170 milioni, si provvederà con le maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2.507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dalla

applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 19 è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo su proposta della V Commissione (Bilancio):

« All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvederà: per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501; per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2.507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 19.

(È approvato).

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto il seguente articolo 20 aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'approvazione delle singole tabelle.

Do lettura della tabella I:



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

TABELLA I  
RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Quadro A. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto.*

Coefficiente	CARRIERA DIRETTIVA	Qualifica	Numero
670	Cancelliere Capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonché Cancellieri capi di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte di appello . . .		54
500	Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		191
402	Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .		1.107
325	Cancellieri capi di Pretura . . . . .		1.600
CARRIERA DI CONCETTO			
271	Cancellieri e segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . } Cancellieri e segretari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . } Vice cancellieri e Vice segretari . . . . . }		3.796
229			
202			
TOTALE . . . . .			6.748

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Do lettura della tabella II:

TABELLA II	
Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	12
Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 2 <sup>a</sup> classe e Cancellieri capi di Pretura . . . . .	94
Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti di cancelleria . . . . .	174
TOTALE . . . . .	
280	

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Do lettura della tabella III:

TABELLA III	
1. — Corte di Cassazione e Procura generale della cassazione	L. 200.000 annue
2. — Corti di appello e Procure generali — Tribunale acque pubbliche — Tribunali e Procure della Repubblica, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 . . . . .	» 150.000 »
3. — Altri Tribunali e Procure della Repubblica — Preture costituite in Sezioni . . . . .	» 100.000 »
4. — Altre Preture . . . . .	» 80.000 »

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Vizzini ha presentato il seguente ordine del giorno, che, per l'assenza del presentatore, si intende ritirato:

« La Commissione legislativa di Giustizia della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 3812 sui ruoli e proventi delle cancellerie, ritenuta la legittimità dello sciopero effettuato dai cancellieri e segretari giudiziari per ottenere la indennità integrativa; impegna il Governo a revocare le trattative di quote di stipendio per le giornate di assenza ».

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevole Pellegrino, Kuntze, Zoboli, Sforza:

« La Camera, considerato che il disegno di legge n. 3812 sulla revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancellerie già approvate dal Senato nella seduta della Commissione Giustizia del 18 maggio 1962, non può soddisfare le categorie interessate in ordine particolarmente alla formulazione del primo comma dell'articolo 10 del disegno di legge, alla decorrenza dell'assegno integrativo, alla sede delle ripartizioni dei proventi; rilevato però che una qualsiasi modifica al disegno di legge così come oggi è presentato dilazionerebbe l'approvazione della legge oltre il corso dell'attuale esercizio finanziario danneggiando per altro verso i cancellieri ed i segretari; ritenendo che perciò è opportuno approvare tempestivamente il provvedimento, impegna il Governo a migliorare la legge con successivi provvedimenti, accogliendo le richieste dei cancellieri e segretari ».

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei pregare l'onorevole Pellegrino di non insistere. Faccio notare che dal punto di vista legislativo il dire che sarebbero opportune determinate modifiche, senza farle è una contraddizione in termini, tanto più che abbiamo accolte delle modifiche anche di merito, quale è quella della direzione delle preture con non meno di quattro dipendenti. Come facciamo ad approvare una legge che riteniamo imperfetta? Io non vedo la ragione di dire che la legge è imperfetta. In sostanza si viene a dire che in questo disegno di legge sono insufficienti anche i miglioramenti economici. Perciò, si crea il presupposto per nuove rivendicazioni. Io non posso accettare questo sistema, dopo che si è chiusa una vertenza con soddisfazione di tutte le parti. Per

quanto riguarda i perfezionamenti e miglioramenti di carattere tecnico, io accetto l'invito a studiare, soprattutto per l'esperienza che faremo, se si deve modificare qualche cosa. Quindi, se si tratta di una raccomandazione alla revisione tecnica in base all'esperienza, io l'accetto.

**GUERRIERI EMANUELE.** Io credo che l'ordine del giorno non possa essere messo in votazione, perché impegna il Governo a prendere una determinata iniziativa. Ma non possiamo attribuirci poteri che spettano alla Camera. Possiamo approvare un ordine del giorno che sia limitato all'applicazione della legge. In caso contrario oltrepasseremmo le nostre attribuzioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pellegrino, dopo le assicurazioni date dall'onorevole Ministro, potrebbe rinunciare all'ordine del giorno?

**PELLEGRINO.** L'onorevole Ministro ha assicurato che determinati miglioramenti tecnici verrebbero approntati in seguito all'esperienza. Di fronte a questa dichiarazione, noi non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno. Solo esprimiamo la nostra riserva per quanto riguarda la ripartizione dei proventi e, in questo senso, c'è un parere unanime da parte della Commissione. Inoltre risponde alle esigenze più volte avanzate da parte degli interessati. Quindi, annuncio che torneremo sull'argomento presentando una eventuale proposta di legge.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Su questo punto specifico non credo alla possibilità immediata di una proposta di legge. Però, voglio assicurare anche i colleghi che hanno insistito sull'emendamento Vizzini che, in relazione all'esperienza, se vedremo dopo il primo trimestre o quadrimestre che ci sono delle sperequazioni notevoli, noi stessi proporremo al Parlamento un'eventuale nuova ripartizione dei proventi di cancelleria.

**PELLEGRINO.** Con questa assicurazione, ritiro l'ordine del giorno.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla

---

**III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962**

---

ripartizione dei proventi di cancelleria »  
(3812):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci,  
Bisantis, Breganze, Cassiani, Comandini, Con-  
cas, Dante, Degli Occhi, Guerrieri Emanuele,

Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Migliori,  
Misasi Riccardo, Paolucci Silvio, Pellegrino,  
Pennacchini, Pinua, Preziosi Olindo, Sartor,  
Sforza, Silvestri, Zoboli.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI